

IVA

Non tutti i corrispettivi devono essere inviati telematicamente

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Sono **certificate mediante scontrino** le operazioni per le quali **l'emissione della fattura non è obbligatoria**, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Si tratta delle ipotesi previste dall'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), relativo al **commercio al minuto e attività assimilate**.

Tra i casi in cui **non vi è obbligo di emissione della fattura** rientrano, ad esempio, le cessioni di beni effettuate da **commercianti al minuto** autorizzati in locali aperti al pubblico, in **spacci interni**, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.

I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate i **dati relativi ai corrispettivi giornalieri** secondo l'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi** previsto dall'[articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), nel quale devono essere riportati, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, **l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte**, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché **l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni senza Iva**.

L'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati degli scontrini deve **avvenire entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** ai fini Iva ([articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)). Restano fermi gli **obblighi di memorizzazione giornaliera** dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'Iva ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#).

Nel **primo semestre** di vigenza dell'obbligo, la trasmissione telematica poteva avvenire **entro la fine del mese successivo all'effettuazione** dell'operazione, tenendo conto del volume d'affari; il **primo semestre** decorre dal:

- 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro,
- 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (**termine in seguito ampliato dal D.L. 34/2020**).

Con l'[articolo 140, D.L. 34/2020](#), confermato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, è stata ampliata la moratoria modificando l'[articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015](#): *"...Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"*.

Ma non tutte le operazioni certificate da scontrino devono essere comunicate telematicamente.

Continuano ad essere **esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni**, individuate dal **D.M. 10.05.2019**, per le quali **anche in precedenza** l'esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **possono essere previsti specifici esoneri** dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata; l'**articolo 1 D.M. 10.05.2019** (modificato con successivo **D.M. 24.12.2019**, pubblicato nella GU, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2019) prevede che, **in fase di prima applicazione, non si applica l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi:**

a) alle operazioni **non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 D.P.R. 696/1996;**

b) alle **prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

b-bis) alle **prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;**

c) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) **nonché alle operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), effettuate in via marginale** rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) o **rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi**

dell'[articolo 21](#) del medesimo D.P.R. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi **non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari** dell'anno precedente;

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Ne deriva che **le operazioni comprese nell'elenco dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#)**, già escluse dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo eccezione, sono escluse dalla memorizzazione elettronica e dal successivo invio telematico dei corrispettivi, che **può comunque avvenire su base volontaria**.

Le operazioni che rivestono un **carattere di marginalità in riferimento ad operazioni necessariamente** da fatturare ex [articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), **sono ugualmente escluse dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico** (circolare 3/E/2020, paragrafo 1.1, Regola generale e relative eccezioni). Resta in questo caso fermo l'obbligo di **emissione della ricevuta fiscale di cui all'[articolo 8 L. 249/1976](#)**, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983.

Gli esoneri di cui al **D.M. 10.05.2019** cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con **successivo decreto ministeriale (articolo 3 D.M. 10.05.2019)**.